



## *Ministero dell'economia e delle finanze*

---

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Visto** l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86 concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

**Visto** il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516 concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86;

**Visto** l'elenco dei candidati selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché per le attività e le funzioni connesse, pubblicato in data 30 giugno 2004 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – supplemento ordinario;

**Considerata** l'esigenza di evitare che l'intervallo temporale intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati e la data di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari possa in qualche modo produrre indesiderabili soluzioni di continuità nel rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi con vincite in denaro, anche alla luce degli investimenti sostenuti dagli operatori del settore in un periodo di espansione del mercato;

DISPONE

## Articolo 1

### **Oggetto del provvedimento**

Il presente provvedimento stabilisce le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

## Articolo 2

### **Rilascio dei nulla osta**

1. Nell'intervallo temporale di cui all'articolo 1, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati, ove ne ricorrano le condizioni, a tutti coloro che ne fanno richiesta con le modalità di cui alla circolare n. 1/COA/DG del 26 febbraio 2004.

2. A partire dal 26 luglio 2004, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato le relative convenzioni di concessione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, 1 luglio 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
Giorgio TINO